



COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA

SERVIZIO INTERESSATO
SEGRETERIA

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 28 Del 29-12-2021

OGGETTO:	ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE
-----------------	---

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978. n.833, recante. *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare; l'art: 32 'Che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime. materie sono emesse dal presidente. della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed Urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19"* e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6"*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella G.U.R.I. n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sull'intero territorio nazionale*;

Visti:

- il D.P.C.M. del 22.3.2020, il Decreto del Ministro della Salute del 20.3.2020 e il D.P.C.M. 3.11.2020;
- il D.L. n°18 del 17.3.2020;
- il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 che introduce Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;
- il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 che, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, modifica i parametri di ingresso nelle "zone colorate";

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n.2 del 26 febbraio 2020, nn.3 e 4 del 08.03.2020, n.5 del 13.03.2020, n.6 del 19.3.2020, n.7 del 20.3.2020, n.51 del 24.10.2020, n.53 del 30.10.2020 e 54 del 1.11.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 con cui è stato prorogato al 31.1.2021 lo stato di emergenza;

Visto il Decreto Legge n.221 del 24.12.2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili stato di emergenza prorogato al 31.1.2021 giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020;

Visto il D.P.C.M. 3.11.2020 che all'art. 1 c.4 recita: *"delle strade o piazze ne i centri urbani,*

dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazioni private";

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, prot. n. 118711 del 28/12/2021, con la quale l'ASP raccomanda all'Autorità Sanitaria locale, l'adozione di opportuni Provvedimenti finalizzati a ridurre gli attuali indici di contagio;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale, nonché regionale, che caratterizzano questa quarta ondata di contagi di una aggressività ancora maggiore rispetto a quella registrata negli scorsi mesi;

Preso atto che, nonostante la pressante campagna informativa circa le regole di comportamento da tenere al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia, si continuano a registrare fenomeni di assembramento e di assistere a situazioni potenzialmente produttive di rischio contagio sia nei luoghi chiusi e/o aperti;

Visto l'articolo 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 come sostituito dall'articolo 6 della Legge n.° 125/2008 che stabilisce che *"Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Ritenuto dovere accordare prevalenza assoluta alla tutela della salute pubblica;

ORDINA

PER L'INTERO TERRITORIO COMUNALE, DAL 30 AL 9 GENNAIO 2022, quanto segue:

- **IL DIVIETO** di assembramenti, intendendo per assembramenti già un numero superiore a 3 persone;
- **IL CORRETTO** uso della mascherina anche nei luoghi aperti e utilizzo di disinfettanti per l'igienizzazione della mani;
- **IL CONTINGENTAMENTO** all'ingresso dei negozi (massimo 2 persone alla volta);
- **IL DIVIETO** di stazionamento davanti agli esercizi commerciali e ai bar;
- **IL DIVIETO** di stazionamento nelle piazze e strade, in prossimità e all'interno dei parco giochi e delle villette dell'intero territorio comunale;
- **LA CHIUSURA** delle ville comunali;
- **LA CHIUSURA** degli impianti sportivi;
- **I Genitori** saranno ritenuti responsabili dei comportamenti dei propri figli minori,

DISPONE

- **La pubblicazione** della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente;
- **La trasmissione** della presente Ordinanza a S.E. il Prefetto e alle Forze dell'Ordine per gli eventuali adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso ordinario al Tar di Catania nel termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il SINDACO
F.to DOTT. FASCIANA GIUSEPPE